

Detassazione: Accordo quadro territoriale Confindustria Salerno – CGIL, CISL e UIL Provinciali

scritto da Giuseppe Baselice | Agosto 2, 2016

✖ Vi informiamo che il 2 Agosto 2016, presso la sede associativa, Confindustria Salerno e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Provinciali hanno sottoscritto l'accordo quadro territoriale che consente alle imprese prive di rappresentanze sindacali (RSU o RSA), di erogare premi di risultato aziendali, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che potranno essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (allegato).

L'accordo si rivolge alle imprese associate a Confindustria Salerno, o che conferiranno espresso mandato.

Come previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 (che ha dato attuazione alle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità per il 2016) l'accordo territoriale dispone che, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione – condizione essenziale per poter accedere al beneficio fiscale – le imprese interessate potranno adottare, anche in via alternativa, uno o più degli indicatori, tra quelli indicati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto.

Le imprese che intendano introdurre tali forme premiali, avvalendosi dell'accordo territoriale, saranno tenute ad inviare, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo accordo, viene istituito un premio di risultato.

Nella comunicazione dovrà essere precisato: a) il periodo di riferimento su cui viene calcolato il premio aziendale; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c)

la stima dell' ammontare annuo medio pro capite del premio e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, sempre ai sensi delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016.

Tale comunicazione sarà poi valutata da un comitato costituito ad hoc, composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie, che appunto avrà il compito di stabilire la conformità ai contenuti dell'accordo territoriale della suddetta comunicazione, nonché di monitorare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale.

L'impresa che applica l'accordo, concluso il periodo di riferimento previsto per la maturazione del premio, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato costituito dalle parti firmatarie.

Lo stesso comitato provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale.

L'accordo, dunque, non introduce forme retributive territoriali ma affida alle parti sociali del territorio un ruolo propulsivo per guidare, in particolar modo le PMI, verso l'introduzione di forme di salario variabile legate ai risultati aziendali.

In questo senso l'accordo, confermando il modello della contrattazione basato su due livelli, costituisce la conferma della opportunità della progressiva valorizzazione della contrattazione di secondo livello, anche sotto il profilo dello sviluppo della cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Allegati

[Accordo Quadro Territoriale](#)

Nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO): Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016

scritto da Francesco Cotini | Agosto 2, 2016

✖ Vi informiamo che l'Inps ha pubblicato la circolare n. 139 del 1° agosto 2016, riportata in allegato, con cui, da un lato, chiarisce gli aspetti salienti della procedura di concessione della CIGO contenuta nel DM 95442/2016 e, dall'altro, fornisce indicazioni su alcuni aspetti oggetto di modifica normativa o di perplessità interpretativa relativamente alla disciplina della CIGO.

L'attesa nota va letta insieme al messaggio Inps n. 2908 del 1° luglio 2016, che anticipava l'emanazione della circolare. In tale messaggio, nel delineare in via generale la procedura di domanda e concessione della CIGO, l'Inps si soffermava sul contenuto della relazione tecnica dettagliata richiamata dal decreto ministeriale 95442/2016.

Nel rinviare alla lettura della circolare, segniamo alcuni aspetti che riteniamo di particolare interesse.

Le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte.

La relazione tecnica dettagliata costituisce il cuore della nuova procedura: le dichiarazioni ivi contenute possono essere integrate sia da documentazione integrativa di cui l'azienda ritiene utile la produzione sia da documentazione di cui l'Inps ritiene utile

la produzione in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall'azienda. La circolare assegna particolare rilievo alla fase istruttoria ed alla valutazione (evidentemente negativa) dell'omessa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'Inps all'azienda (art. 11 del DM 95442/2016) .

Relativamente al concetto di transitorietà si fa riferimento alla prassi formatasi in materia, con particolare riferimento alla ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività.

Per quanto attiene alla previsione della ripresa, la circolare evidenzia che essa deve essere fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentati che devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l'azienda poggia la previsione sulla ripresa dell'attività.

Con riferimento alla non imputabilità della causale, accogliendo alcune osservazioni presentate da Confindustria, la circolare prende posizione sul tema della mono-committenza (intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un'azienda ad un'altra): il Ministero del lavoro ha emanato uno specifico indirizzo chiarendo che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO. Pertanto, questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l'Azienda non incide sulla valutazione relativa all'imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda.

Allegati

[Circolare numero 139 del 01-08-2016](#)

**Collocamento mirato: Proroga
del termine
autocertificazione esonero**

all'8 agosto 2016

scritto da Giuseppe Baselice | Agosto 2, 2016

✖ Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 28 luglio u.s., Vi informiamo che, con nota n. 4372 (allegata), il Ministero del Lavoro ha ulteriormente prorogato il

termine per l'autocertificazione dell'esonero (art. 5 decreto interministeriale 10 marzo 2016) dal 31 luglio all'**8 agosto 2016**.

Allegati

[nota-direttoriale-28-luglio-2016-prot33-4372](#)

Partecipazione Regione Campania a SIAL Parigi 2016 e Salone del Gusto di Torino 2016_Adesioni: 19 agosto pv

scritto da Monica De Carluccio | Agosto 2, 2016

✖ Segnaliamo, di seguito, due manifestazioni a cui la Regione Campania sta pianificando la partecipazione in forma collettiva, ossia il SIAL Parigi 2016 e il Salone Internazionale del Gusto Torino 2016. Le aziende interessate possono presentare istanza entro il prossimo 19 agosto, secondo i termini e le modalità di seguito specificate.

La Regione Campania ha intenzione di partecipare al SIAL, in programma a Parigi dal 16 al 20 ottobre 2016, con uno spazio espositivo collettivo, pre allestito ed arredato, di circa 150 mq.

Filiere produttive ammesse

- Enologico
- Olio di oliva
- Conserviero e trasformati
- Pasta
- Liquori tipici e distillati
- Prodotti da forno-dolci tipici
- Lattiero-caseario, carni ed insaccati
- Altri

Costo

Le aziende che intendono aderire alla collettiva, saranno chiamate al pagamento di un importo compreso tra 1.000,00 e 1.300,00 euro IVA esclusa – per la presenza in fiera nello spazio espositivo della Regione Campania con inclusi i servizi relativi – e della somma di euro 470,00 IVA esclusa per l'iscrizione al Catalogo ufficiale della fiera. Successive circolari indicheranno alle aziende ammesse la quota definitiva e le modalità organizzative.

Di seguito il link coi dettagli e il format di adesione:

[Avviso agli Operatori del settore agroalimentare: partecipazione alla manifestazione SIAL 2016 PARIGI- Proroga dei termini per la presentazione delle istanze](#)

[Istanza di partecipazione](#) (pdf 36 Kb)

2)Salone Internazionale del Gusto 2016 / Torino, 22-26 settembre 2016 – ADESIONI ENTRO 19 AGOSTO

La Regione Campania, in collaborazione con altri enti territoriali e con Slow Food sezione Campania,

parteciperà all'11° edizione del Salone Internazionale del Gusto 2016 che si terrà a Torino – dal 22 al 26 settembre 2016, con uno spazio espositivo di circa mq. 500.

Filiere produttive ammesse

- enologica
- lattiero-casearia
- conserve
- pasta artigianale, dolciaria e prodotti da forno
- olivicolo-olearia
- ortofrutta e frutta secca
- varie.

Costo

Il costo per le aziende che saranno ammesse alla collettiva sarà quantificato tra i 500,00 e 700,00euro oltre IVA , per la presenza al salone all'interno dello spazio espositivo della Regione Campania. Successive circolari indicheranno alle aziende ammesse la quota definitiva e le modalità organizzative.

Di seguito il link coi dettagli e il format di adesione:

[Avviso agli Operatori del settore agroalimentare: partecipazione alla manifestazione Salone Internazionale del Gusto 2016 TORINO– proroga dei termini per la partecipazione](#)

[Istanza di partecipazione](#) (pdf 56 Kb)

Convenzioni Confindustria:

accordo nazionale con Europcar

scritto da Oreste Pastore | Agosto 2, 2016

✖ Europcar dedica al sistema Confindustria una specifica promozione per l'estate 2016.

In allegato le condizioni e le modalità per utilizzare l'offerta.

Allegati

[Europcar](#)

CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale – circolare MLPS n. 24 del 26/07/2016

scritto da Giuseppe Baselice | Agosto 2, 2016

✖ La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, in allegato, con la quale, integrando la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento

straordinario di integrazione salariale.

Il Dicastero ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS – per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 – per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.

Ove, dunque:

- il giudice delegato o l'autorità che esercita il controllo autorizzi l'esercizio provvisorio dell'impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell'attività,
- nel programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
- e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore,

è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l'intervento dell'integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l'impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell'azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l'impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia

omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell'arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell'articolo 21, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell'attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l'intervento di CIGS.

Allegati

[MLcir24-2016-Ammort](#)

Contrattazione II livello: deposito dei contratti e dichiarazione di conformità ex DM 25 marzo 2016 – modalità operative

scritto da Giuseppe Baselice | Agosto 2, 2016

 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 25 marzo 2016, sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di agevolazioni di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (art. 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015).

Successivamente con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 sono stati descritti i criteri e le modalità che consentono di accedere, per il settore privato, alle agevolazioni fiscali introdotte dalla citata Legge di Stabilità per il 2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016, in allegato, fornisce le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello e all'attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero stesso.

Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all'atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto "Territoriale".

L'attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato i "ristorni" per i soci lavoratori (cfr. in proposito il paragrafo I.2 della circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E) può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. In quest'ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell'apposita sezione del sito. Inoltre, al momento della compilazione del modulo la voce "contratto" va intesa quale "verbale di delibera" e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce "ristorni", riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell'apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio procapite.

A partire dall'8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le

sezioni 1, 2 e 9 (corretta da ERRATA CORRIGE del 25 luglio u.s.). In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

Per agevolare l'attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la dichiarazione di conformità, una breve guida, in allegato, illustra sia le modalità di registrazione che quelle relative alla compilazione dei campi contenuti nel modello.

Il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l'upload del contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.

La nota del MLPS specifica inoltre che le Direzioni del Lavoro hanno a disposizione un c.d. "cruscotto" al fine di:

- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell'azienda;
- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale;
- prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati scegliendo anche un anno di riferimento.

Ogni ulteriore chiarimento concernente l'accesso alle informazioni potrà essere richiesto inviando un'e-mail alla casella istituzionale: clicl4help@lavoro.gov.it, indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.

Allegati

[nota operativa deposito contratti \(4\)](#)

[Manuale-Azienda](#)

[allegato_nota_operativa \(5\)](#)

Collocamento mirato: modalità di versamento del contributo esonerativo – nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5113

scritto da Francesco Cotini | Agosto 2, 2016

✖ Nella prima fase di applicazione dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/99, relativo all'autocertificazione dell'esonero parziale, sono emerse problematiche relativamente a talune specifiche fattispecie, in particolare con riferimento alle imprese multilocalizzate.

Pertanto, con nota n. 3879 del 1° luglio u.s., il termine di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2015, pubblicato il 2 maggio u.s., fissato in sede di applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, è stato prorogato al **31 luglio 2016**.

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, del MLPS, ha emanato la nota n. 5113 del 26 luglio 2016, riportata in allegato, con la quale fornisce le modalità di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato), in caso di autocertificazione all'esonero dal computo nella quota di riserva degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, Legge n. 68/1999).

La nota del Dicastero, fornisce altresì una serie di chiarimenti su taluni aspetti segnalati dai datori di lavoro.

Infine, si ricorda che il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale di

versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Allegati

[Nota prot 5113 del 26 luglio 2016](#)

Piano Export Sud – AGROINDUSTRIA: Partecipazione in Collettiva italiana alla fiera “Speciality Food Festival Dubai”, 7 / 9 novembre 2016, Dubai, Emirati Arabi Uniti. ADESIONI: 5 agosto p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Agosto 2, 2016

 Sono stati prorogati al 5 agosto 2016 i termini di adesione alla collettiva ICE alla fiera “Speciality Food Festival Dubai”– <http://www.speciality.ae/> – in programma a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 7 al 9 novembre 2016.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e Servizi Inclusi

Il costo di partecipazione, agevolato grazie al EXPORT SUD, è pari a € 1.350,00 + IVA, per uno stand pre allestito ed arredato di 9 mq, all'interno dell'area collettiva.

La quota di partecipazione comprende anche servizi di comunicazione, marketing, promozione,

tecnici e di supporto (come specificati in circolare).

Sono previsti anche show cooking giornalieri che si terranno presso l'area "Chefs Corner" dello stand collettivo ICE, in occasione dei quali è previsto l'utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti.

A carico dei partecipanti restano le spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale presente in fiera e le spese relative al trasporto e movimentazione del proprio materiale promozionale.

Tempi e Modalità di adesione

IL MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito: <https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home> entro il prossimo 5 agosto.

Dopo l'adesione, ICE-Agenzia invierà email di conferma con istruzioni e modulo di adesione da inviare firmato a mezzo PEC o Raccomandata A/R.

In allegato, la circolare con tutti i dettagli.

Allegati

[5 AGOSTO PES SFF DUBAI CIRC. INFORM](#)

Partecipazione AGEVOLATA in collettiva ICE Agenzia alla Fiera Pollutec Maroc 2016, Casablanca 5/8 Ottobre p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Agosto 2, 2016



L'ICE – Agenzia organizza una partecipazione collettiva all'edizione 2016

della fiera Pollutec Maroc (<http://www.pollutec-maroc.com/>) , che avrà luogo a Casablanca dal 5 all' 8 ottobre 2016.

Settore target:

AMBIENTE – Prodotti, tecnologie e servizi dedicati all'ambiente (acqua, aria, rifiuti, riciclaggio, energie rinnovabili, prevenzione rischi e sviluppo sostenibile)

Collettiva ICE – Costi

L'ICE- Agenzia ha opzionato per le aziende italiane un'area di 342 mq, dove sarà possibile ospitare al massimo 36 imprese di settore, all'interno di postazioni allestite ed attrezzate in stand con un taglio da almeno 9 mq, a fronte di una quota di partecipazione pari ad € 200,00 al mq + IVA.

La quota comprende, oltre allo stand pre allestito, servizi di supporto, logistici e di promozione e comunicazione.

Modalità e termini di adesione

Le aziende interessate a partecipare devono inviare, entro e non oltre il prossimo 5 settembre, la scheda di adesione, il regolamento e la tabella settori, debitamente timbrati e firmati, a mezzo PEC al seguente indirizzo: tecnologia.industriale@cert.ice.it

Allegati

[scheda_adesione \(3\)](#)

[brochure \(2\)](#)